

<b>ATTO N. 559 – DDL di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della L.r. 26.10.1994, n. 35”.</b>	<u><b>OSSERVAZIONI</b></u>	<u><b>PROPOSTE DI MODIFICA ELABORATE DALL'ISTRUTTORE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI</b></u>
Art. 1		Art. 1
(Finalità)		(Finalità)
<p>1. La Regione, nell'obiettivo di attuare la semplificazione amministrativa e di favorire il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, con la presente legge disciplina lo scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.), istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 "Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)", nonché l'esercizio dei compiti alla stessa affidati.</p>		<p>1. La Regione, nell'obiettivo di attuare la semplificazione amministrativa e di favorire il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, con la presente legge disciplina lo scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.), istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 "Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)", nonché l'esercizio dei compiti <b>già</b> alla stessa affidati.</p>
Art.2		
(Soppressione dell'A.R.U.S.I.A.)		
<p>1. L'A.R.U.S.I.A. è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
<p>2. La Regione subentra nei compiti e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'A.R.U.S.I.A soppressa ai sensi del comma 1,</p>	<p>Si suggerisce di specificare che, quanto ai rapporti giuridici attivi e passivi (compresa la titolarità dei beni) la Regione subentra all'ARUSIA</p>	<p><b>2. La Regione subentra nelle funzioni e nelle competenze a qualsiasi titolo attribuite all'ARUSIA soppressa ai sensi del</b></p>

ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili.	solo in quei rapporti non estinti dal Commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9. Ai sensi di queste ultime disposizioni, infatti, Il liquidatore può eseguire cessioni, alienazioni, trasferimenti, ecc., e, previa autorizzazione della Giunta, può anche fare transazioni e compromessi.	<b>comma 1 e, esaurita la procedura di liquidazione di cui agli articoli 3 e 4, succede all'ARUSIA nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili, non estinti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato.</b>
Art.3		Art.3
(Liquidazione dell'A.R.U.S.I.A.)		<b>(Commissario liquidatore e liquidazione dell'A.R.U.S.I.A.)</b>
1. Il Commissario liquidatore é nominato con decreto del Presidente della Regione, nel quale sono indicati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, e il relativo compenso, i casi di proroga e revoca dello stesso, nonché il contingente di personale a supporto delle attività liquidatorie.	<p>Si suggerisce di inserire una disposizione introduttiva, a maggior chiarimento del contenuto dell'articolo.</p> <p>In ogni caso si rileva che non è chiaro se i casi di proroga riguardino l'allungamento del termine di sei mesi ovvero se debbano essere necessariamente contenuti entro il termine massimo di sei mesi. Si suggerisce comunque di chiarire meglio questa circostanza (v. eventuale proposta al comma 4 della colonna di destra).</p> <p>Inoltre il termine di 6 mesi indicato, non tiene conto del fatto che l'attività del Commissario è monitorata e, almeno in parte, autorizzata dalla Giunta regionale. Non è chiaro pertanto se in questi sei mesi debbano ricomprendersi anche i tempi di cui la Giunta ha bisogno per esaminare l'attività del Commissario e concedere le relative autorizzazioni.</p> <p>Da ultimo non è chiaro se la durata dell'incarico di sei mesi si computa dal giorno in cui il Commissario esercita le sue funzioni (cioè dal primo giorno del mese successivo alla nomina) ovvero dal giorno in cui lo stesso viene nominato con il relativo decreto.</p> <p>A questo punto si pone comunque la problematica relativa a quanto disposto dall'articolo 4, comma 8, laddove è indicato che le cessioni, alienazioni e trasferimenti, sono conclusi dal Commissario in un tempo non superiore a sei mesi dall'atto di nomina. Segue pertanto l'inevitabile conseguenza che i tempi utilizzabili dal Commissario per la liquidazione si riducono notevolmente rispetto ai sei mesi previsti, tenuto conto</p>	<b>1. Alla liquidazione dell'ARUSIA si provvede con le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 4.</b>

	<p>anche della circostanza, già sopra riportata, che la Giunta deve esaminare e autorizzare l'attività del liquidatore.</p> <p>Inoltre, come già indicato in nota all'articolo 4, comma 8, si pone anche la problematica relativa al caso in cui la durata dell'incarico sia indicata in un tempo massimo inferiore a sei mesi (v. possibile soluzione indicata nei commi 3 e 4 della colonna di destra).</p>	
<p>2. Il Commissario liquidatore esercita le proprie funzioni a partire dal primo giorno del mese successivo alla nomina. Fino a tale giorno, gli organi in carica continuano a esercitare le loro funzioni.</p>	<p>Si suggerisce l'opportunità di <u>inserire un termine (quindici o venti giorni) entro il quale deve essere adottato il decreto di nomina.</u></p> <p>Inoltre si suggerisce di specificare che gli organi dell'ARUSIA continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno prima, rispetto a quello in cui il Commissario inizia il suo mandato (v. comma 5, colonna di destra).</p>	<p><b>2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, nomina il Commissario liquidatore.</b></p>
		<p>3. Nel decreto di nomina di cui al comma 2 sono indicati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi <b>dall'inizio dell'esercizio delle funzioni del Commissario liquidatore</b>, e il relativo compenso, i casi di proroga e revoca dello stesso, nonché il contingente di personale a supporto delle attività liquidatorie.</p>
		<p><b>4. Il termine di durata dell'incarico di cui al comma 3 rimane sospeso nel momento in cui il Commissario liquidatore trasmette alla Giunta il piano di liquidazione di cui all'articolo 4, comma 4, e continua a decorrere dalla data di approvazione dello stesso.</b></p>
		<p>5. Il Commissario liquidatore esercita le proprie funzioni a partire dal primo giorno del mese successivo alla nomina. <b>Fino a tale momento gli organi di amministrazione dell'ARUSIA in carica, continuano ad esercitare le loro funzioni.</b></p>
<p>3. Le norme della l.r. 35/1994, abrogate per effetto della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'ultimo giorno del mese in</p>	<p>Trattandosi di una disciplina transitoria, si suggerisce di inserire tale disposizione tra le norme transitorie e finali (v. sotto sub articolo 6,</p>	

cui è stato nominato il Commissario liquidatore.	comma 2).	
Art.4		
(Funzioni e compiti del commissario liquidatore)		
1. Il Commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.		1. Il Commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla liquidazione <b>di cui all'articolo 3, comma 1</b> , nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.
2. Durante la fase di liquidazione possono essere adottati, previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente atti indifferibili ed urgenti ed adeguatamente motivati necessari alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi dell'A.R.U.S.I.A.		
3. Il Commissario liquidatore all'atto del suo insediamento:		
a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;		
b) prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti dell'A.R.U.S.I.A.;	<p>Si rileva che non vi è l'opportuna corrispondenza fra il contenuto delle lettere b) e c). Infatti, mentre quanto alla lettera b) è specificato che il liquidatore prende in consegna <u>beni, libri e documenti dell'ARUSIA</u>, alla successiva lettera c), invece, è detto che il liquidatore trasferisce alla Regione solamente i <u>beni mobili costituiti dal attrezzature e strumentazioni di ufficio (e le pratiche risultate non definite – cfr. successiva lettera d))</u>.</p> <p>Non è chiaro quindi se i beni che non rientrano in tale ultima categoria (beni, libri e documenti di cui alla lettera b)) vengano comunque trasferiti alla Regione o meno, e, soprattutto, nulla è detto con riferimento agli arredi, alle banche dati informatiche dell'ARUSIA, e ai software.</p> <p>Infine si suggerisce di inserire un'apposita disposizione che riguardi specificamente i <u>beni immobili dell'ARUSIA</u>, di cui è detto molto genericamente solo all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, si</p>	<p><b>b) redige appositi inventari e prende in consegna tutti i beni mobili dell'ARUSIA, compresi gli arredi, i libri, i documenti, le attrezzature e le strumentazioni di ufficio, e i documenti informatici, banche dati e software;</b></p>

	suggerisce di prevedere che il Commissario, nel redigere gli inventari, <u>compili anche un apposito elenco per i beni immobili, per i terreni e per le opere.</u>	
c) trasferisce alla Regione i beni mobili dell'A.R.U.S.I.A., costituiti da attrezzature e strumentazioni di ufficio. Il trasferimento avviene previa approvazione della Giunta regionale;		<b>c) trasferisce alla Regione tutti i beni di cui alla lettera b).</b> Il trasferimento avviene previa approvazione della Giunta regionale;
		<b>d) compila un apposito e distinto elenco per i beni immobili, per i terreni e per le opere;</b>
d) accerta lo stato di attuazione dei compiti affidati all'A.R.U.S.I.A. dalle specifiche disposizioni regionali e trasferisce alla Regione le pratiche risultate non definite, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue.		e) accerta lo stato di attuazione dei compiti affidati all'A.R.U.S.I.A. dalle specifiche disposizioni regionali e trasferisce alla Regione le pratiche risultate non definite, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue.
4. Entro sessanta giorni dalla nomina, il Commissario liquidatore predispose il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.	Si suggerisce di specificare che i sessanta giorni decorrono dall'inizio delle funzioni del commissario.	4. Entro sessanta giorni <b>dall'inizio dell'esercizio delle sue funzioni</b> , il Commissario liquidatore predispose il piano di liquidazione <b>dell'A.R.U.S.I.A.</b> e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
5. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:		
a) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'A.R.U.S.I.A., la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento dell'A.R.U.S.I.A.;		
b) lo svolgimento delle altre attività comunque connesse alla liquidazione dell'A.R.U.S.I.A.;		
6. La Giunta regionale, con l'atto di approvazione del piano di liquidazione, dispone anche in ordine alla successione nei		

<p>rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione.</p>		
<p>7. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario liquidatore si avvale del personale di cui all'art. 5, comma 1.</p>	<p>Si suggerisce di specificare che il personale di supporto al Commissario liquidatore viene assegnato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.</p>	<p>7. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario liquidatore si avvale del personale di cui all'art. 5, comma 1, <b>e secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2.</b></p>
<p>8. Le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti e ogni altro atto di disposizione del patrimonio sono conclusi in un tempo non superiore a sei mesi dalla data dell'atto di nomina del Commissario liquidatore. Durante tale periodo il Commissario trasmette mensilmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.</p>	<p>Con questo comma si pone la problematica, già sopra indicata in nota all'articolo 3, comma 1, che il commissario liquidatore inizia la sua attività il primo giorno del mese successivo alla nomina, ma dovrebbe concludere le cessioni, alienazioni, trasferimenti, ecc., entro sei mesi dall'atto di nomina dello stesso.</p> <p>Inoltre tale disposizione si pone in contraddizione <u>nel caso in cui la durata dell'incarico del Commissario venisse indicata, con il decreto di nomina, in un periodo inferiore a sei mesi.</u></p> <p>Si suggerisce quindi di modificare la disposizione nel senso che l'attività di cui a questo comma 8 debba essere conclusa entro i termini di durata dell'incarico del Commissario e, comunque, di prevedere un termine ultimo di sei mesi decorrente dall'inizio delle funzioni del Commissario.</p>	<p>8. Le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti e ogni altro atto di disposizione del patrimonio sono conclusi <b>entro i termini di durata dell'incarico del Commissario liquidatore, e comunque non oltre 6 mesi dall'inizio dell'esercizio delle sue funzioni.</b> Durante tale periodo il Commissario trasmette mensilmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.</p>
<p>9. Il Commissario liquidatore compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della Giunta regionale, può fare transazioni e compromessi.</p>		<p>9. Il Commissario liquidatore compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della Giunta regionale, può <b>eseguire</b> transazioni e compromessi.</p>
<p>10. La vigilanza sulla liquidazione è svolta dalla Giunta regionale.</p>		
<p>11. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.</p>		
<p>12. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario liquidatore ed approvate dalla Giunta regionale le attività e le passività residue sono iscritte nel bilancio regionale.</p>		

	Si suggerisce di inserire una disposizione per cui la Giunta regionale debba relazionare al Consiglio in merito alla definitiva attuazione dello scioglimento dell'ARUSIA.	<b>13. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione finale sulla liquidazione e lo scioglimento dell'ARUSIA.</b>
Art.5		
(Assegnazione del personale. Stato giuridico ed economico)		
1. Il personale in servizio presso l'AR.U.S.I.A. alla data del 30 giugno 2011 è assegnato alle strutture della Giunta regionale Umbria dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.		1. Il personale <b>che alla data del 30 giugno 2011 risulta in servizio presso l'ARUSIA</b> , è assegnato alle strutture della Giunta regionale Umbria dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'utilizzazione provvisoria del personale di cui al comma 1, nel rispetto delle specifiche professionalità, per le esigenze della liquidazione dell'AR.U.S.I.A. e per le necessità degli uffici regionali.	Si suggerisce di chiarire meglio questa disposizione con riferimento alla destinazione temporanea del personale in servizio presso l'ARUSIA al momento dello scioglimento della stessa.	<b>2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina, nel rispetto delle specifiche professionalità, l'utilizzazione provvisoria del personale di cui al comma 1 per le esigenze della liquidazione dell'ARUSIA, ovvero l'utilizzazione dello stesso per le necessità degli uffici regionali.</b>
Art. 6		Art. 6
(Norme di abrogazione)		<b>(Disposizioni transitorie e abrogazione)</b>
1. La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 ("Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)") è abrogata.		
		<b>2. Le norme della L.r. 35/94, abrogate ai sensi del comma 1, continuano ad applicarsi fino al giorno in cui esercitano le loro funzioni gli organi di amministrazione dell'ARUSIA.</b>

Art.7		
(Norma finanziaria)		
1. Al finanziamento degli oneri connessi ai compiti trasferiti alla Regione, a seguito della soppressione dell'ARUSIA, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.2.011 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Attività istituzionali" (capp. 7818-7819).		
2. A seguito dell'approvazione del Bilancio di liquidazione dell'ARUSIA, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'iscrizione delle attività e passività residue accertate.		
		<b>Art. 7</b>
		<b>(Entrata in vigore)</b>
	Si suggerisce di inserire una disposizione che preveda l'entrata in vigore immediata della legge, onde evitare che si crei un periodo di vacatio tra lo scioglimento dell'ARUSIA e la nomina del commissario liquidatore. Quindi si potrebbe scegliere tra due alternative: 1) prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno successivo dalla sua pubblicazione e la nomina del commissario entro quindici giorni (massimo 20 giorni) dall'entrata in vigore della legge; 2) non prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno successivo dalla sua pubblicazione e prevedere la nomina del commissario entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge.	<b>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.</b>